

**ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA**

N. 12 DEL 02-10-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DELLA "FIERA DI OTTOBRE" EDIZIONE 2020.

L'anno duemilaventi addì due del mese di ottobre, il Sindaco Daniele Carnevali

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la DGR Marche del 11.05.2020 n. 565, avente ad oggetto: Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto dell'emergenza COVID – 19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetiste e centro benessere, come modificato con Deliberazione n. 569 del 15/05/2020,

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020, le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e sostituisce gli allegati 9 e 15 del citato DPCM con gli allegati 1e 2 al nuovo DPCM;

VISTO da ultimo il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 con il quale è stata stabilita la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 e con il quale è stato disposto che per ulteriori giorni 10 restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 14/07/2020;

RAPPRESENTATO in particolare che, ad oggi, vedi Decreto legge 16.05.2020 n. 33, e proroga dei termini di cui al Decreto Legge 30.07.2020, n.83, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lo stesso Decreto Legge n. 33/2020 al comma 9 dispone che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.203 del 15 giugno 2020, avente ad oggetto "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 11 giugno 2020- DPCM 11 giugno 2020- Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in materia di Cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, Congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi sale bingo e sale scommesse, discoteche", con il quale si recepiscono le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e si stabilisce la riapertura dal 16 giugno delle sagre e fiere locali;

RAPPRESENTATO che nelle "linee guida per le sagre e le fiere locali" allegato al DPCM del 14 luglio 2020, tra le varie misure, è imposto l'obbligo di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti;

ATTESO CHE, nello specifico per la Fiera di Ottobre, importante evento fieristico che di norma si tiene la seconda domenica di ottobre, e quest'anno cadrebbe nel giorno di domenica 11 ottobre 2020, è necessario chiarire che:

- trattasi di un evento legato alla tradizione della città, oramai noto da quasi venticinque anni, che porta nel giorno della fiera migliaia di persone a recarsi nel centro storico della città;
- ai fini commerciali è una fiera per commercio su area pubblica dove si riscontra la presenza di circa 130 operatori commerciali provenienti tutta la regione e non solo;
- la fiera quale attività non ordinaria, ma straordinaria che si ripete una volta all'anno e per un orario prolungato fino alle ore serali, al contrario dei mercati, costituisce per sua natura manifestazione che comporta assembramenti tenuto anche conto delle caratteristiche dell'area ove sono localizzate;

DATO ATTO CHE occorre partire dall'analisi del contesto di fatto nonché dall'esame delle linee guida e dei protocolli operativi per verificare se sia possibile organizzare le fiere garantendo il distanziamento di almeno un metro tra le persone ed il rispetto dei protocolli e linee guida anti contagio:

- la manifestazione è localizzata nel centro storico e lungo le vie che vi conducono, ove la conformazione dei luoghi è caratterizzata da un percorso ove si creano numerosi restringimenti, che favoriscono inevitabilmente passaggi ove le persone si accalcano;
- inoltre da sempre si riscontrano costanti fenomeni di assembramento negli orari di maggiore affluenza dell'utenza, ovvero dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso Piazza Umberto I°, zona nevralgica della manifestazione fieristica;

DATO ATTO CHE dall'analisi sopra esposta tenendo conto delle aree di localizzazione delle fiere e dell'afflusso di migliaia di persone emerge la grossa criticità di non poter effettivamente dare attuazione all'obbligo di impedire gli assembramenti;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, nella Regione Marche e nel Comune di Polverigi stesso, pur in maniera ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus e che sussistono pertanto rischi effettivi di un incremento dei contagi, che hanno condotto a livello di legislazione nazionale a prorogare lo stato di emergenza, fino al 15/10/2020 (Decreto legge del 30.07.2020 n.83), e sembra imminente un ulteriore proroga sino al termine del corrente anno;

RILEVATO che la scelta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare, è da un lato tra l'accoglimento delle legittime aspettative da parte degli operatori commerciali a svolgere la propria attività lavorativa e dall'altro evitare i prevedibili assembramenti che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica di un'intera comunità e degli avventori della Fiera stessa;

RICHIAMATO l'art. 36 della L.R. 27/2009 che stabilisce che il Comune "può disporre la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione nei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera" per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari;

RITENUTO che a seguito della verificata impossibilità di ampliare l'area fieristica (limiti imposti dalla viabilità) e/o ridurre il numero dei posteggi (possesso di licenze dodecennali),

sentite per le vie brevi le associazioni di categoria, è opportuno procedere alla sospensione della Fiera per l'anno 2020, a causa di un motivo di carattere igienico- sanitario di cui al punto c) dell'art. 36, comma 2, della L.R. 27/2009, ovvero il rischio di contagio da COVID 19 che potrebbe verificarsi a causa dell'affollamento di persone, prevedibile in caso di organizzazione dell'evento;

RIBADITO infatti che a causa del rischio da contagio ai sensi della disciplina oggi vigente “restano chiusi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni dettate dai protocolli e linee guida regionali e nazionali”, come già avvenuto per la storica manifestazione della “Notte delle Streghe”;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

La sospensione dell'edizione della Fiera di Ottobre per l'anno 2020, prevista in data 11 ottobre p.v., per l'applicazione della logica della precauzione in base alla quale sono state adottate fino ad oggi tutte le disposizioni in materia di COVID – 19, e ciò in quanto a causa dell'afflusso di persone prevedibile, non è possibile garantire il rispetto delle linee guida e dei protocolli operativi in materia di prevenzione dal contagio ed in particolare il distanziamento sociale, con il rischio concreto di favorire focolai di infezione da COVID - 19 a danno dell'intera comunità e degli avventori della Fiera stessa;

DISPONE

1. di comunicare l'adozione del presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio della Fiera di Ottobre, alle organizzazioni di categoria, e di assicurarne la diffusione presso la popolazione mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente e dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche dell'Unione dei Comuni “
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni la “Terra dei Castelli” e agli altri organi di controllo .

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
F.to CARNEVALI DANIELE